



EIDGENÖSSISCHES VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT  
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE  
 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA PUBBLICA

3003 Berna, il 1<sup>o</sup> novembre 1976

Ai Governi cantonali di

- Berna
- Friburgo
- Soletta
- Basilea Campagna
- Sciaffusa
- Argovia
- Ticino
- Vaud
- Vallese
- Neuchâtel
- Ginevra

Alle associazioni economiche e  
 professionali interessate  
 dell'industria orologiera svizzera

---

Continuazione del controllo della qualità a norma del  
 decreto federale del 18 marzo 1971 concernente il controllo  
 ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera

---

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Egregi Signori,

Il Consiglio federale ha messo in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1972  
 il decreto federale del 18 marzo 1971 concernente il con-  
 trollo ufficiale della qualità nell'industria orologiera  
 svizzera. Questo decreto ha sostituito il cosiddetto statu-  
 to dell'orologeria (decreto federale del 23 giugno 1961 con-  
 cernente l'industria orologiera svizzera) per cui tutti i  
 provvedimenti restrittivi in materia di concorrenza concer-  
 nenti l'industria orologiera decadde.

Il nuovo disciplinamento del controllo della qualità mira a mantenere e promuovere la reputazione dell'orologio svizzero sui mercati mondiali, e ciò per ovviare all'accresciuta concorrenza a cui è esposta nel mondo intero l'industria orologiera svizzera.

In virtù del decreto federale l'"Istituto per il controllo ufficiale della qualità dell'industria orologiera svizzera", con personalità giuridica propria e con sede a Neuchâtel, controlla dall'inizio del 1972, con i suoi uffici pertinenti, gli orologi destinati all'esportazione e alla vendita in Svizzera.

Contrariamente al controllo tecnico degli orologi, soggiacciono ai controlli eseguiti a caso soltanto gli orologi e i movimenti d'orologeria che devono recare le indicazioni legali di provenienza definite nell'ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione "svizzera" per gli orologi. Vien così tenuto conto della summenzionata finalità del nuovo disciplinamento.

Oltre ad un presidente indipendente, fanno parte del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto rappresentanti dell'industria orologiera, della scienza, dei lavoratori, dei consumatori e dell'Amministrazione federale. Il Consiglio d'amministrazione è responsabile nei confronti del Dipartimento federale dell'economia pubblica dell'intera gestione dell'Istituto. Esso si occupa, mediante sottocommissioni, segnatamente anche di questioni tecniche relative al controllo degli orologi e dell'azione penale sulle infrazioni al decreto federale.

Le spese derivanti dal controllo della qualità sono coperte dalle tasse di controllo.

Considerate le continue mutazioni delle condizioni di mercato, il decreto federale è stato limitato a dieci anni. Inoltre, giusta l'articolo 25, trascorsi i primi cinque anni d'applicazione, il Dipartimento federale dell'economia pubblica esamina insieme con l'industria orologiera, se la situazione in detta industria esiga modificazioni o l'abrogazione del decreto. A tale scopo, esso deve presentare entro il 31 marzo 1977 un rapporto al Consiglio federale all'intenzione dell'Assemblea federale. Nella sua seduta del 28 settembre 1976 il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto si è pronunciato all'unanimità per la continuazione del controllo della qualità.

Visto il risultato di approfonditi esami sul vigente controllo della qualità, il Dipartimento federale dell'economia pubblica è parimenti favorevole alla continuazione di questo controllo nell'ambito del decreto federale, soprattutto in considerazione degli attuali problemi economici nell'industria orologiera. Miglioramenti o adeguamenti eventualmente necessari potranno essere apportati in qualsiasi momento mediante ordinanza.

Vorremmo darvi l'occasione di esprimervi parimenti in merito alla questione relativa alla modificazione o abrogazione del decreto federale concernente il controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera. Vi invitiamo a farci conoscere il vostro parere entro il 31 dicembre 1976.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, egregi Signori, l'espressione della nostra distinta stima e considerazione.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'ECONOMIA PUBBLICA

Allegati:

- decreto federale
- messaggio